



Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. dr. Franco Morozzo della Rocca (presidente), dr. Roberto Bucchi (componente) e dr. Raffaele Potenza (componente), riunitosi in Roma il 6 settembre 2016, ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati Bonaccorso Elisa (lic. conc./cond, K n. 304654), Canto Corrado (lic. conc./cond, K n. 363155), Caruso Davide (lic. conc./cond. n. 89217), Ciulla Giuseppe (lic. cond. K n. 373648), Fontana Maurizio (lic. conc./cond. K n. 296876), Fronterre Fabio (lic. conc./cond. K n. 299014 e n. 267310), Musicò Antonino (lic. conc./cond. K n. 355899 e n. 336210), Paparo Michael Barbaro (lic. cond. K n. 368145 e n. 354220) e Pupillo Giuseppe (lic. conc./cond. K n. 380965).

Fatto

Con atto del 30 maggio 2016 il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo i licenziati sigg. Elisa Bonaccorso, Corrado Canto, Davide Caruso, Giuseppe Ciulla, Maurizio Fontana, Fabio Fronterre, Antonino Musicò, Michael Barbaro Paparo e Giuseppe Pupillo per violazione degli artt. 8, 8.1, 48 e 83 R.S.N., per avere partecipato il 20 marzo 2016 alla competizione kart "2^ tappa Cup Race Sicilia" (pista "Sole Luna" in Vittoria – RG) non inserita nel calendario sportivo nazionale della Federazione.

All'udienza del 6 settembre 2016, fissata per la trattazione, l'incolpato Giuseppe Pupillo non è comparso, né ha fatto pervenire giustificazioni. Per gli altri incolpati è comparso il loro difensore avv. Gianluca Albore. Difeso dallo stesso avv. Albore è comparso anche il minore Michael Barbaro Paparo, accompagnato dal padre sig. Sergio Paparo. All'esito della trattazione il Procuratore Federale ha concluso per la esclusione dell'addebito quanto al detto Michael Barbaro Paparo e per l'affermazione della responsabilità disciplinare degli altri incolpati, con applicazione delle sanzioni della sospensione delle licenze sportive per giorni 30 e dell'ammenda in €. 800 ciascuno. Il difensore ha insistito per il proscioglimento degli incolpati e, in subordine, per l'applicazione delle sanzioni nel minimo con il beneficio della sospensione condizionale.

Motivi della decisione

La 2^ tappa Cup Race Sicilia, disputata in Vittoria (RG) il 20 marzo 2016 sulla pista karting "Sole Luna" è stata presentata dalla U.P.N. con il proprio logo e con i loghi del CONI e della ENDAS; era certamente una manifestazione non meramente ludica, a contenuto agonistico (art. 12.1, lett. A, del R.S.§N.), non iscritta nel calendario nazionale della Federazione.

La natura competitiva risulta, in particolare, dalla formazione della classifica in ragione dei migliori tempi cronometrati; e, a posteriori, dal tenore del resoconto/esaltazione che ne ha dato la stessa U.P.N. sul suo sito web: una narrazione che, tra l'altro, fa esplicito riferimento al comportamento brillante di molti partecipanti.

Gli odierni incolpati sono stati identificati dal Procuratore Federale sulla base delle dette pagine web e di conferma del Delegato regionale. Tale identificazione è contestata dalla difesa degli incolpati; ma la contestazione è supportata da elementi concreti solamente per i licenziati Michael Barbaro Paparo e Giuseppe Ciulla.

Quanto al primo, i documenti prodotti dal suo difensore provano che il 20 marzo 2016 l'incolpato era ben lontano da Vittoria, perché impegnato in altra competizione, regolarmente calendarizzata (Super Master Series by WSK Promotion – Sarno – SA).

Quanto al secondo, una non perfetta coincidenza del nome desunto dalle dette pagine web con le generalità complete dell'incolpato, come risultanti dallo schedario licenze, induce a dubitare della correttezza della identificazione.

Quanto agli altri incolpati non vi è motivo per dubitare della esatta identificazione, alla quale il loro difensore oppone una mera affermazione di pretesa inutilizzabilità della relazione postata sul web dall'organizzatrice U.P.N.

Ciò premesso, il Collegio ritiene di dover escludere l'addebito quanto ai predetti Paparo e Ciulla; e di dover affermare la responsabilità disciplinare degli altri, la cui partecipazione non è possibile mettere ragionevolmente in dubbio.

I licenziati ACI/Sport, in quanto appartenenti all'ordinamento ACI/Sport in forza della loro libera adesione, sono tenuti all'osservanza delle norme proprie del detto ordinamento; ed il divieto di partecipazione a manifestazioni s contenuto agonistico è vietato ai licenziati dall'art. 83, comma 1, R.S.N.

La buona fede, allegata dagli incolpati a propria giustificazione, non avrebbe comunque rilevanza esimente, essendo, se mai, buona fede determinata da colpa, per inescusabile ignoranza della norma violata. Nella specie, peraltro, la buona fede va esclusa in punto di fatto, perché, a giudicare dalle pagine web dello stesso U.P.N., sopra ricordate, la irregolarità della gara ed il rischio di sanzioni per i licenziati ACI/Sport partecipanti erano stati oggetto di attenzione prima dell'inizio della manifestazione ("*... unica nota negativa il clima di terrore che ha preceduto la manifestazione ...*"). In particolare la buona fede deve essere esclusa per quegli incolpati, che già erano stati sanzionati per analogo comportamento.

Ritiene, pertanto il Collegio di dover applicare ai licenziati Elisa Bonaccorso, Corrado Canto e Fabio Fronterre, che per pregresse analoghe vicende non potevano ignorare la illiceità disciplinare del proprio comportamento, la sanzione dell'ammenda in €.500,00 ciascuno; ed a Davide Caruso, Maurizio Fontana, Antonino Musicò e Giuseppe Pupillo, immuni da precedenti disciplinari, la sanzione dell'ammenda in €. 260,00 ciascuno.

P.Q.M.

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara i licenziati Bonaccorso Elisa (lic. n. 304654), Canto Corrado (lic. n. 363155), Caruso Davide (lic. n.89217), Fontana Maurizio (lic. n. 296876), Fronterre Fabio (lic. n.299014 e n. 267310), Musicò Antonino (lic. n. 355899 e n. 336210) e Pupillo Giuseppe (lic. n.380965) responsabili delle violazioni loro ascritte ed applica a Bonaccorso Elisa, Canto Corrado e Fronterre Fabio la sanzione dell'ammenda in euro 500,00 ciascuno; ed a Caruso Davide, Fontana Maurizio, Musicò Antonino e Pupillo Giuseppe la sanzione dell'ammenda in euro 260,00 ciascuno:

dichiara escluso l'addebito quanto a Paparo Michael Barbaro e Ciulla Giuseppe.

Così deciso in Roma il 6 settembre 2016.

Il Presidente estensore
(Franco Morozzo della Rocca)

